

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Il Tribunale di Napoli – II sezione civile**  
**in composizione monocratica,**  
**S E N T E N Z A**

nel giudizio iscritto al n. XXXX.22 R.G., e vertente

**tra**

**FIDEIUSSORI,**

OppONENTI

**CONTRO**

**CESSIONARIA** e per essa quale procuratrice la **SERVICER;**

OPPOSTA

**E**

**FIDEIUSSORE;**

INTERVENTRICE

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. xxxx/2022, notificato a **FIDEIUSSORI**.

Il Tribunale di Napoli ha ingiunto ai sigg.ri **FIDEIUSSORI** il pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 346.789,00 e alla sig.ra **FIDEIUSSORE** della somma di Euro 222.841,83 oltre, e a tutti, il pagamento delle spese e competenze legali ivi liquidate.

Detta somma, costituisce il corrispettivo dovuto in forza dei contratti n. xxxxx del 21-5-2008, n. xxxxx del 21-5-2008, n. 2071540 del 12-5-2008, n. xxxxxx del 28-4-2008 stipulati tra la **OMISSIS SPA** e la società **DEBITRICE**, garantiti con fideiussione specifica dagli odierni opposenti; nonché, dai contratti n. xxxxx del 1-12-2008, n. xxxxxx del 1-12-2008, n. xxxxx del -12-2008, n. xxxxxx del 1-12-2008, n. xxxxxx del 1-12-2008 e n. xxxxxx del 1-12-2008, sottoscritti dalla **DEBITRICE** srl e garantiti con fideiussione specifica dai **sigg.ri FIDEIUSSORI;**

- pertanto, in ragione della “garanzia fideiussoria” prestata dagli opposenti” la ricorrente ha agito per il recupero della somma garantita dai sigg.ri **FIDEIUSSORI** e **FIDEIUSSORE**.

In sede di opposizione hanno dedotto in fatto e diritto gli opposenti:

Nullità, decadenza e inefficacia parziale della garanzia fideiussoria prestata dagli opposenti per ex art.2, c. 2, lett. a), legge antitrust, nullità parziale della fideiussione ex art. 1419 c.c. e decadenza dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c., inefficacia degli atti di incremento del 5.09.2006 e del 29.12.2006 in quanto conclusi da un *falsus procurator*; indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto degli atti di incremento del 5.09.2006 e del 29.12.2006 e conseguente nullità dei relativi negozi di garanzia.

Inoltre, l’intervenitrice **FIDEIUSSORE** formalmente disconosceva ex 2719 c.c. la conformità all’originale delle copie delle fideiussioni prodotte perché trattasi di documenti mai sottoscritti dalla odierna intervenuta.

Veniva inoltre contestata la legittimazione attiva in capo alla **CESSIONARIA** e, per essa, quale mandataria la **SERVICER S.p.A.**, del credito opposto.

Infine, si contestava l’esistenza per prescrizione e la prova del credito azionato. In accoglimento delle dedotte causali, formulavano le seguenti conclusioni:

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini, del 08.08.2024*

1. in via pregiudiziale, accertare il difetto di titolarità attiva e per l'effetto annullare e revocare, nei confronti degli istanti, l'opposto provvedimento monitorio;
2. preliminarmente, annullare e revocare l'opposto provvedimento monitorio per intervenuta prescrizione del credito;
3. nel merito, annullare e revocare il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti dei **sigg. ri FIDEIUSSORI e FIDEIUSSORE**, perché illegittimo ed infondato per tutte le motivazioni di cui sopra.

Si costituiva parte opposta la quale chiedeva confermarsi il decreto opposto per infondatezza dell'avversa opposizione.

**Acquisita la documentazione si osserva quanto segue. Sulla titolarità attiva in capo all'opposta.**

In virtù dell'attestazione notarile in atti dell'opposta che accerta la presenza dei crediti azionati, all'interno del contratto di cessione tra **BANCA s.p.a.** e **CESSIONARIA**, risulta infondata l'eccezione sollevata dagli oppositori.

Risulta anche in atti che la **BANCA s.p.a.**, con atto per Notar **OMISSIS** di Roma del 27.7.2016, Rep. xxxxx, ha incorporato la società **OMISSIS S.p.a leasing e factoring in a.s.**, con sede legale e direzione generale in Napoli alla Via Omissis, capitale sociale € 40.000.000, interamente versato, iscritta al registro delle Imprese di Napoli al n. xxxxxxxxx, iscritta CCIAA di Napoli con REA xxxxx, CF e P.IVA xxxxxxx, iscritta all'Elenco art. 107 D.Lgs 385/93 al n. xxxxx, appartenente al **Gruppo Bancario OMISSIS** iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. xxxx soggetta all'attività di direzione e coordinamento della **Cassa OMISSIS**.

La **Cassa OMISSIS S.p.a** ha ceduto dei crediti in sofferenza a **CESSIONARIA**, ai sensi del D. Lgs. 180/2015.

La società "**CESSIONARIA**" è una società veicolo per la gestione di attività ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, 385, il cui capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e versato dalla Banca d'Italia, avvalendosi delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale di Risoluzione.

In attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di **Banca S.p.A.** in amministrazione straordinaria, **Banca S.c.p.A.** in amministrazione straordinaria, **Cassa S.p.A.** in amministrazione straordinaria e **Cassa S.p.A.** in amministrazione straordinaria, la Banca d'Italia ha disposto la cessione a **CESSIONARIA** dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali delle suddette banche in risoluzione alla data del 30 settembre 2015, nel frattempo confluiti nella **Banca S.p.A.**, **Banca S.p.A.**, **Cassa S.p.A.**, **Cassa S.p.A.**

Ugualmente in attuazione dei Programmi di Risoluzione, la Banca d'Italia, con provvedimenti del 30 dicembre 2016, ha disposto, con efficacia dal 1° gennaio 2017, la cessione da parte di **Banca S.p.A.**, **Banca S.p.A.** e **Cassa S.p.A.** (le "Banche Cedenti") a **CESSIONARIA** dei diritti e delle obbligazioni rivenienti dai contratti di locazione finanziaria sottoscritti dalle Banche di cui ai precedenti provvedimenti (i "**Contratti di Leasing**").

La totalità dei Contratti di Leasing è stata risolta per inadempimento dell'utilizzatore, sono quindi in sofferenza.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini, del 08.08.2024*

Per effetto della cessione, a **CESSIONARIA** sono stati trasferiti: (i) i diritti di credito vantati dalle Banche Cedenti nei confronti degli ex utilizzatori dei Beni per canoni, accessori e indennizzi a fronte dei Contratti di Leasing risolti (i "Crediti"); (ii) le obbligazioni che conservano efficacia successivamente alla risoluzione dei Contratti di Leasing; e (iii) la proprietà dei Beni che hanno costituito l'oggetto dei Contratti di Leasing risolti (nel complesso il "Portafoglio").

In particolare, con riguardo al trasferimento delle obbligazioni di cui al punto(ii) della precedente premessa, sono stati trasferiti a **CESSIONARIA**, oltre ai crediti ed ai beni, tutti i diritti e gli obblighi connessi alla fase patologica (risoluzione per inadempimento o fallimento dell'utilizzatore) dei Contratti di Leasing che sono rappresentati, sul lato attivo, dal diritto alla riconsegna dei beni (ove la stessa non abbia ancora avuto concreta esecuzione), e, sul lato passivo, dall'obbligo di amministrare e custodire i Beni e di procedere alla loro vendita o ricollocamento.

Successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con atto autenticato dal Notaio Omissis di Roma in data 28 settembre 2022, rep. n. xxxx racc. n. xxxx, registrato a Roma il 3 ottobre 2022 al n. 1154xxxx serie xx, **CESSIONARIA** ha conferito procura a **SERVICER** al fine di porre in essere tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti e dei Beni di titolarità della Mandante.

La Procura **CESSIONARIA** attribuisce a **SERVICER S.p.A** il potere di agire in persona dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti debitamente autorizzati, nonché in persona di procuratori appositamente nominati.

Risulta anche in atti che la **OMISSIS S.p.A. Leasing e Factoring**, ha stipulato con **DEBITRICE S.r.l.**, con sede in Omissis (CE), alla Via Omissis n. xx, n. x contratti di leasing e che gli oppositori sono fideiussori per l'esatto adempimento con contratti stipulati nel maggio e giugno 2008.

Questi i contratti di leasing garantiti dai n. 3 oppositori:

1	xxxxxxx	21.05.2008
2	xxxxxxx	21.05.2008
3	xxxxxxx	12.05.2008
4	xxxxxxx	28.04.2008

Inoltre, la **OMISSIS S.p.A. Leasing e Factoring**, ha altresì stipulato con **DEBITRICE S.r.l.**, con sede in Omissis (CE), alla Via Omissis n. xx, i seguenti n. x contratti di leasing:

5	xxxxxxx	01.12.2008
6	xxxxxxx	01.12.2008
7	xxxxxxx	01.12.2008
8	xxxxxxx	01.12.2008
9	xxxxxxx	01.12.2008
10	xxxxxxx	01.12.2008

Questi ultimi garantiti come fideiussori solo da **FIDEIUSSORI** con fideiussioni del 2009.

Il credito azionato è la totale debenza di cui ai singoli saldi dei predetti n.10 contratti. Incontestato che in considerazione del mancato pagamento dei canoni scaduti da parte dell'utilizzatrice **DEBITRICE S.R.L.**, l'esponente, in data 17.10.2011, ha inviato alla debitrice e ai **FIDEIUSSORI**, lettera di risoluzione del contratto di leasing, con invito alla immediata

restituzione dei beni e al pagamento dell'importo insoluto, sia per canoni scaduti e non pagati che per canoni a scadere.

In data 20.02.2012 sono stati restituiti all'esponente n. 6 beni concessi in leasing, dalla cui vendita è stato incassato l'importo di euro 13.500,00.

Nelle more la **DEBITRICE S.R.L** è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con la sentenza n.xxx/2013.

L'opposta ha depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare ed il credito è stato ammesso in via chirografaria per l'importo complessivo di euro 346.789,03.

### **La prova del credito azionato.**

Risulta nella documentazione dell'opposta, la prova piena del credito vantato risultando in atti i n. 10 contratti di leasing e le relative fideiussioni, nonché l'intera movimentazione del rapporto, da non ritenersi estratto conto (di cui all'art. 50 tub e relativo ai contratti di conto corrente), contrariamente a quanto sostenuto dagli oppositori, ma allegazione dei canoni dovuti rispetto quelli ancora non pagati, con la conseguenza che l'onere della prova del creditore risulta adempiuto.

### **La nullità delle fideiussioni in violazione della legge Antitrust. L'eccezione è infondata.**

Si evidenzia che le fideiussioni di cui è causa, sono state stipulate in data successiva al 2005, (data del provvedimento della Banca d'Italia), che non può fare stato circa la presenza di intese anticoncorrenziali a distanza di oltre 3 anni dal provvedimento la cui istruttoria evidentemente si riferisce ad un periodo antecedente il 2005.

La prova privilegiata in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto logico per l'applicazione della disciplina antitrust e quindi della conseguente nullità delle clausole ripetute nei modelli di cui è causa, viene quindi meno.

### **Nullità parziale della fideiussione ex art. 1419 c.c. e decadenza dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. e abusività ex art. 33 codice del consumo.**

Deducano gli oppositori, anche in sede di comparsa conclusionale, che ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 36 del codice del consumo che, sanziona con la nullità, rilevabile d'ufficio, deroghe alla disciplina legale di cui all'art. 1957 cc., con la conseguenza che sarebbe incorsa in decadenza la creditrice rispetto il termine di mesi sei entro cui azionare il credito anche verso i garanti.

La tesi quanto a **FIDEIUSSORI** non risulta fondata atteso che essi sono rispettivamente amministratore e presidente del consiglio di amministrazione della società debitrice principale con la conseguenza che non possono considerarsi consumatori per il collegamento funzionale esistente (cfr. visura in atti di parte opposta).

Quanto alla posizione di **FIDEIUSSORE**, essa risulta essere stata consigliere del consiglio di amministrazione della società, per cui valgono le medesime considerazioni espresse per gli altri garanti.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini, del 08.08.2024*

La clausola che deroga alla decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. azionata da parte opposta risulta quindi valida, risultando ammissibile la deroga convenzionale al dettato di cui all'art. 1957 c.c.

### **La prescrizione del diritto di credito “per il decorso del termine decennale de- corrente dalla intimazione di pagamento e contestuale risoluzione del contratto del 11 ottobre 2011.**

Risulta in atti che oltre alla lettera di risoluzione inviata l'11.10.2011, la **OMISSIS S.p.a leasing e factoring in a.s.**, ha depositato in data 20.12.2013 domanda di ammissione al passivo del fallimento **DEBITRICE SRL** relativamente al credito nascente dai contratti di cui all'ingiunzione di pagamento.

Come correttamente affermato da parte opposta, “*il deposito della domanda di ammissione al passivo comporta l'interruzione della prescrizione del diritto di credito con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale nei confronti dei fideiussori* (cfr. Cass. 9638 del 19.04.2018)”.

**FIDEIUSSORE**, il disconoscimento ex 2719 c.c. della conformità all'originale delle copie delle fideiussioni prodotte ed il disconoscimento delle sue sottoscrizioni.

Nel premettere quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie, la genericità dello stesso, e quindi la sua irrilevanza, la garante **FIDEIUSSORE** contemporaneamente disconosce la conformità all'originale e le sue sottoscrizioni e ciò è incompatibile logicamente atteso che, l'alternativa è che l'atto non sia riprodotto correttamente, oppure che lo sia ma che le sottoscrizioni non siano veritiere (Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 7775 Anno 2014).

A ciò si aggiunga che non è contestata la circostanza che la banca allega ovvero che ha inviato lettera di conferma della garanzia anche alla **FIDEIUSSORE** dopo la sottoscrizione della garanzia e non risultando alcuna contestazione tramite comunicazione della garante circa la presunta falsa stipulazione, deve ritenersi che le sottoscrizioni effettivamente appartengano alla garante.

Decisivo quanto detto, si aggiunga che vi è similitudine tra i tratti delle sottoscrizioni della garante come comparate rispetto quella di cui alla procura conferita al legale in sede di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Ne consegue la conferma del decreto opposto e la liquidazione delle spese secondo soccombenza.

#### **P.Q.M**

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opposenti e l'intervenitrice in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che quantifica in euro 22000,00 per compensi oltre IVA e C.P.A. se dovute e come per legge nonché rimborso per spese generali.

Napoli, 7.8.24

Il Giudice Diego Ragozini